



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. 0001743  
del 05/02/2018 ore 13:29:38  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: me

Roma, 05 FEB. 2018

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili  
di REGGIO EMILIA  
Via R. Livatino, 3  
42100 Reggio Emilia (RE)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 292/2017\_tariffa professionale obbligo del preventivo in forma scritta*

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere del 9 novembre scorso in tema di compensi per prestazioni professionali a seguito delle modifiche intervenute con le disposizioni dell'art. 1, comma 150 della legge 124/2017, si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 150 della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Il novellato comma 4 dell'art. 9 del DL 1/2012 prevede che "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 29 agosto 2017, oltre a ribadire che il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico<sup>1</sup>, pongono in capo al professionista una serie di oneri informativi, che comprendono la comunicazione in forma scritta del prevedibile costo della prestazione. La norma, infatti, prevede che il professionista renda noto al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale;

- a) il grado di complessità dell'incarico;
- b) tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;

<sup>1</sup> La norma nulla dispone in merito ai criteri per la quantificazione dei compensi e alla validità del contratto in assenza di determinazione del compenso. Pur dovendosi ritenere che la mancata pattuizione del compenso fra le parti non implica la nullità del contratto, va evidenziato, che in assenza di una specifica disposizione che rinvia all'applicazione automatica dei parametri, i compensi dovranno essere liquidati in via giudiziale dal giudice. Diversa appare la situazione per gli avvocati, in virtù della disposizione presente nel comma 6 dell'art. 13 del loro ordinamento professionale – legge 247 del 2012 – ai sensi della quale i parametri si applicano non solo in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ma anche in ogni caso di mancata determinazione consensuale del compenso.

- c) i dati della polizza assicurativa;
- d) la misura del compenso attraverso un preventivo di massima, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Le misure introdotte con la legge sulla concorrenza mirano a rafforzare gli obblighi informativi posti in capo ai professionisti, prevedendo obbligatoriamente che le informazioni da fornire vengano rese in forma scritta<sup>2</sup>. A differenza di ciò che accade per gli obblighi informativi al cliente, la forma scritta non viene richiesta per il successivo accordo tra cliente e professionista. Ne consegue che per la validità della conclusione del contratto tra professionista e cliente non è richiesta la forma scritta *ad substantiam*<sup>3</sup>.

Diverso e per certi versi più stringente è il contenuto dell'art. 25 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale il 17 dicembre 2015. La norma deontologica, infatti, impone all'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di stabilire per iscritto nell'accordo con il cliente la misura del compenso e di accompagnare l'accordo con un preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del codice deontologico, in relazione alla stipula per iscritto del mandato professionale rileva solo sotto profilo disciplinare, mentre la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce anche violazione di legge (in particolare dello specifico onere informativo disposto dall'art. 9, comma 4 del DL. n. 1/2012).

In relazione al primo quesito posto dall'Ordine, pertanto, va osservato che il professionista oltre a sottoscrivere con il cliente il contratto di prestazione professionale (mandato professionale) dovrà redigere per iscritto anche il preventivo di massima ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DL 1/2012.

In relazione al secondo quesito, si osserva che le nuove disposizioni dell'art. 9, comma 4, DL n. 1/2012 non pongono alcuna differenziazione in relazione alla natura del cliente. L'articolo citato parla genericamente di "cliente" senza specificare se pubblico o privato, pertanto dal tenore letterale della norma non emerge la volontà di riservare l'obbligo della forma scritta ai soli clienti privati, bensì di estenderlo a tutti. Pertanto, come nel caso prospettato nel quesito, anche quando il cliente che riceve la prestazione è una Pubblica Amministrazione, il professionista sarà tenuto a redigere il preventivo. Deve ritenersi, inoltre, che nel caso in cui l'incarico professionale sia conferito all'esito di un bando di gara il professionista sarà tenuto ad osservare le disposizioni del bando emanato dall'amministrazione conferente.

In merito al terzo quesito posto, con cui si chiede di sapere se la mancata forma scritta del preventivo di massima comporta violazione dell'art. 25 del codice deontologico e la conseguente irrogazione della sanzione disciplinare della censura, prevista dall'art. 21, comma 5 del Codice delle sanzioni disciplinari, si ribadisce che ai sensi dell'art. 25 del codice deontologico tanto il mandato professionale, quanto il preventivo, dovranno essere redatti in forma scritta. La norma deontologica è chiara nel punto in cui prescrive che la mancata forma scritta del contratto e del preventivo di massima, in fase di conferimento dell'incarico, costituisce violazione del principio contenuto nell'art. 25. Di conseguenza, come indicato dall'Ordine, al professionista potrà essere inflitta la sanzione disciplinare della censura come previsto dall'art. 21 del Codice delle sanzioni disciplinari<sup>4</sup>.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

<sup>2</sup> Già prima dell'introduzione delle recenti modifiche legislative, l'art. 1, comma 6 del DM 140/2012 prevedeva che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

<sup>3</sup> Ricapitolando, per la nuova disposizione di legge ciò che è obbligatorio è il rilascio in forma scritta da parte del professionista delle informazioni richieste, tra cui la quantificazione del compenso. Il c.d. "preventivo" non è un contratto ma un atto unilaterale ed in quanto tale di per sé non idoneo a costituire prova della pattuizione del compenso. Il compenso potrebbe non risultare neanche dal contratto tra professionista e cliente in quanto non è richiesta la forma scritta obbligatoria.

<sup>4</sup> "La violazione dei doveri di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".